

**Ordinanza
concernente la Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo
(OCRA)**

dell'11 agosto 1999 (Stato 18 settembre 2001)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 104 capoverso 1 della legge del 26 giugno 1998¹
sull'asilo (legge sull'asilo),

ordina:

Sezione 1: Competenza

Art. 1

¹ La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (Commissione) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio federale dei rifugiati (Ufficio federale) giusta gli articoli 105 capoversi 1 e 2 e 108 della legge sull'asilo.

² Per allontanamento ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 lettera c della legge sull'asilo si intende l'allontanamento o la sua esecuzione durante o al termine di una procedura d'asilo.

³ La Commissione giudica pure definitivamente le domande di restituzione per inosservanza di un termine presentate giusta l'articolo 24 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa (PA), le domande di revisione, le istanze di riapertura della procedura ricorsuale, nonché i ricorsi contro decisioni incidentali giusta l'articolo 107 capoverso 2 della legge sull'asilo, in quanto essa sia competente per giudicare i ricorsi contro la decisione finale.

Sezione 2: Organizzazione

Art. 2 Principio

La Commissione è un'autorità giudiziaria che, per le sue decisioni, è autonoma e sottostà unicamente alla legge. Sono fatte salve le direttive e le istruzioni giusta l'articolo 106 capoverso 2 della legge sull'asilo.

RU 1999 2413

¹ RS 142.31

² RS 172.021

Art. 3 Composizione

¹ La Commissione si compone:

- a. del presidente;
- b. dei presidenti delle camere;
- c. degli altri giudici.

² Il Consiglio federale fissa il numero dei posti di giudice e delle camere secondo il carico di lavoro della Commissione.

³ I giudici esercitano la loro carica in media per almeno la metà del tempo di lavoro settimanale.

⁴ Se il carico di lavoro della Commissione aumenta temporaneamente senza che si possa farvi fronte con i mezzi ordinari, il Consiglio federale può autorizzare, per la durata dell'aggravio suppletivo, un numero di giudici straordinari.

Art. 4 Nomina dei giudici

¹ Il Consiglio federale nomina i giudici e, fra loro, il presidente e il vicepresidente della Commissione, nonché i presidenti e vicepresidenti delle camere. Il vicepresidente della Commissione è contemporaneamente presidente di una camera.

² Il Consiglio federale si adopera per assicurare una composizione linguistica adeguata alle necessità della Commissione e una rappresentanza adeguata d'ambo i sessi.

Art. 5 Eleggibilità

Possono essere nominati in qualità di giudice i cittadini svizzeri d'ambo i sessi che hanno diritto di voto in materia federale, hanno concluso uno studio universitario di diritto, godono di una reputazione irreprensibile e non sono né interdetti né dichiarati incapaci di rivestire una carica pubblica.

Art. 6 Incompatibilità

¹ La funzione di giudice della Commissione è incompatibile con una funzione al servizio dell'Amministrazione federale o dell'Assemblea federale, indipendentemente dall'elenco delle funzioni e dalla forma giuridica del rapporto di servizio.

² I giudici non possono esercitare attività accessoria tale da pregiudicare l'adempimento dei doveri d'ufficio, l'indipendenza o la reputazione della Commissione.

Art. 7 Parentela

Parenti e affini in linea retta e fino al terzo grado compreso in linea collaterale, coniugi, coniugi di sorelle e fratelli non possono far parte contemporaneamente della Commissione.

Art. 8 Rapporto di servizio dei giudici

¹ Il rapporto di servizio dei giudici è retto dall'ordinamento dei funzionari, nella misura in cui non sia compromessa l'indipendenza giudiziaria.

² Il Consiglio federale emana in prima istanza o in istanza unica le decisioni sul rapporto di servizio dei giudici.

Art. 9 Camere

¹ La Commissione si compone di camere comprendenti ciascuna almeno tre giudici.

² I giudici sono attribuiti alle camere dalla Conferenza dei presidenti (art. 11). Il presidente della Commissione può, di caso in caso, obbligare un giudice a prestare aiuto a una camera cui questi non appartiene.

Art. 10 Commissione plenaria

¹ La Commissione plenaria consta di tutti i giudici.

² È competente per:

- a. le decisioni giusta l'articolo 11 capoverso 2 lettere a-d, allorchando le è sottoposta la decisione preliminare della Conferenza dei presidenti secondo l'articolo 11 capoverso 6;
- b. l'adozione del regolamento interno della Commissione;
- c. la nomina dei membri del Comitato di ricorso;
- d. le osservazioni e proposte in merito alle direttive e istruzioni secondo l'articolo 18;
- e. la decisione in merito ad altre pratiche che presenta la Conferenza dei presidenti.

³ La Commissione plenaria può statuire allorchando sia presente almeno la metà dei suoi membri. Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a è esclusa l'astensione dal voto.

⁴ In caso di parità di voti, quello del presidente della Commissione è preponderante.

⁵ In casi particolari le decisioni possono essere prese per circolazione degli atti.

Art. 11 Conferenza dei presidenti

¹ La Conferenza dei presidenti consta del presidente della Commissione e dei presidenti delle camere. Quest'ultimi possono farsi rappresentare dal vicepresidente della camera o da un altro giudice.

² In materia di giurisprudenza la Conferenza dei presidenti è competente per:

- a. pronunciarsi sull'esistenza di una questione di principio;
- b. proporre alla Commissione plenaria una soluzione in merito a una questione di principio sulla quale la Commissione non si è ancora pronunciata;
- c. pronunciarsi sulla necessità di un cambiamento di prassi;

- d. proporre alla Commissione plenaria una soluzione in merito a un cambiamento di prassi su una questione di principio in deroga all'attuale giurisprudenza;
- e. decidere in merito a provvedimenti di coordinamento di carattere non organizzativo;
- f. decidere in merito alla pubblicazione di decisioni e comunicazioni della Commissione.

³ Essa è inoltre competente per:

- a. attribuire i giudici alle camere;
- b. autorizzare i giudici e il personale di segretariato a deporre davanti a un altro organo della giustizia o a produrre gli atti (art. 28 dell'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927³);
- c. autorizzare i membri della Commissione a esercitare attività accessorie o cariche pubbliche (art. 14 e 15 dell'ordinamento dei funzionari);
- d. autorizzare i membri della Commissione a lavorare a tempo parziale;
- e. emanare direttive sull'attribuzione equa delle pratiche alle camere;
- f. emanare istruzioni e norme per la presentazione uniforme delle decisioni nonché la tenuta degli incarti;
- g. approvare il rapporto di gestione destinato al Consiglio federale (art. 16 cpv. 2), i conti annuali e il preventivo;
- h. decidere in merito ad altre pratiche che le sottopone il presidente della Commissione, a meno che non sia competente la Commissione plenaria.

⁴ In merito a questioni di principio e a cambiamenti della prassi, la Conferenza dei presidenti decide in base a una proposta motivata della camera che si occupa della controversia.

⁵ La Conferenza dei presidenti può deliberare allorquando sia presente più della metà dei suoi membri. Essa decide alla maggioranza semplice dei voti; nei casi di cui al capoverso 2 lettera a–d è esclusa l'astensione dal voto. In caso di parità di voti, quello del presidente della commissione è preponderante.

⁶ La Conferenza dei presidenti presenta alla Commissione plenaria decisioni preliminari in merito a pratiche giusta il capoverso 2 lettere b e d per approvazione. Se le decisioni di cui al capoverso 2 lettera a e c sono negative, essa vi è obbligata soltanto ove lo richieda un terzo dei membri della Commissione.

Art. 12 Presidente della Commissione

¹ Il presidente della Commissione assume la direzione amministrativa, in quanto non sia competente la Conferenza dei presidenti (art. 11).

² Egli è segnatamente competente per:

- a. la nomina del personale di segretariato (art. 13);
- b. le decisioni in merito al relativo rapporto di servizio;
- c.⁴ autorizzare il personale di segretariato in virtù dell'articolo 23 della legge del 24 marzo 2000⁵ sul personale federale (LPers) a esercitare attività accessorie o cariche pubbliche;
- d. la definizione di misure organizzative necessarie al coordinamento della giurisprudenza.

³ Dirige la Commissione plenaria e la Conferenza dei presidenti.

⁴ Partecipa regolarmente alle procedure, sia come giudice istruttore che come membro del collegio giudicante.

Art. 13 Segretariato

¹ La Commissione designa il proprio segretariato. Questo comprende i segretari giuristi, il personale di cancelleria e l'amministrazione.

² Il rapporto di servizio del personale di segretariato è retto dalle prescrizioni sul rapporto di servizio del personale della Confederazione.

³ I segretari giuristi sono in particolare incaricati della redazione delle decisioni incidentali e finali nonché della stesura dei verbali. I giudici istruttori possono chiedere ai segretari giuristi di collaborare all'istruzione.

⁴ Il personale di segretariato non può contemporaneamente far parte di un'unità amministrativa della Confederazione, attiva nel settore della Commissione. È applicabile per analogia l'articolo 6 capoverso 2.

Art. 14⁶**Art. 15** Sede

¹ La sede della Commissione è Zollikofen.

² Il Consiglio federale può decentralizzare certe camere, temporaneamente o durvolmente.

⁴ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 concernente l'entrata in vigore della LPers per l'Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 172.220.111.2).

⁵ RS 172.220.1

⁶ Abrogato dal n. II 1 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 concernente l'entrata in vigore della LPers per l'Amministrazione federale (RS 172.220.111.2).

Art. 16 Sorveglianza amministrativa

¹ Dal profilo amministrativo la Commissione soggiace alla sorveglianza del Consiglio federale e all'alta vigilanza dell'Assemblea federale.

² Essa riferisce ogni anno sulla sua gestione al Consiglio federale, a destinazione dell'Assemblea federale.

³ L'annullamento o la modifica di decisioni giudiziarie è esclusa nell'ambito della sorveglianza amministrativa.

⁴ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) sottopone al Consiglio federale le proposte relative a nomine e pratiche amministrative per le quali quest'ultimo è competente.

Art. 17 Contabilità e risorse⁷

¹ Per quanto concerne la contabilità e la gestione delle risorse (locali, attrezzatura e informatica), la Commissione è considerata un'unità amministrativa del Dipartimento.⁸

² La contabilità è retta dalla legislazione sulle finanze federali.

Art. 18 Istruzioni

Prima di proporre al Consiglio federale di emanare, modificare o abrogare direttive o istruzioni giusta l'articolo 106 capoverso 2 della legge sull'asilo, il Dipartimento consulta la Commissione.

Art. 19 Informazione del pubblico

¹ La Commissione informa il pubblico sulla sua prassi. Pubblica segnatamente le decisioni di principio nel suo organo di pubblicazione «Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo» (GICRA) o in altri media che servono all'informazione sulla giurisdizione amministrativa.

² Non sono permesse la divulgazione dei nomi delle persone intervenute in qualità di parte e che hanno rappresentato esclusivamente interessi privati, nonché la diffusione di dati che permettano di inferire l'identità di tali persone.

Art. 20 Documentazione

¹ La Commissione si procura la documentazione necessaria alla sua attività.

² Essa può consultare la documentazione dell'Amministrazione federale, segnatamente quella dell'Ufficio federale.

⁷ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. dell'O del 17 nov. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, in vigore dal 1° gen. 2000 (RS 172.213.1).

⁸ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. dell'O del 17 nov. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, in vigore dal 1° gen. 2000 (RS 172.213.1).

Art. 21 Conservazione dei fascicoli

L'Ufficio federale conserva i fascicoli delle procedure concluse.

Sezione 3: Procedura**Art. 22** Principio

La procedura davanti alla Commissione è retta dalla PA⁹ in quanto la legge sull'asilo e la presente ordinanza non dispongano altrimenti.

Art. 23 Deposito di atti scritti

¹ Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono alla Commissione entro i termini legali e se sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato secondo l'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA¹⁰ (cfr. art. 110 cpv. 1 della legge sull'asilo).

² Non sono considerati pervenuti gli atti scritti trasmessi per posta elettronica (e-mail).

Art. 24 Composizione richiesta per le decisioni

¹ Le camere decidono nella composizione di tre giudici (art. 104 cpv. 2 della legge sull'asilo).

² Sono fatti salvi i casi di competenza del giudice unico ai sensi dell'articolo 111 capoverso 2 della legge sull'asilo.

Art. 25 Designazione dei giudici competenti

¹ Il presidente della camera designa per ogni procedura un giudice incaricato dell'istruzione.

² Il giudice incaricato dell'istruzione non deve aver già deciso in qualità di giudice unico su un ricorso della stessa persona contro il rifiuto provvisorio dell'entrata e l'attribuzione della zona di transito di un aeroporto quale luogo di residenza.

³ Nelle procedure d'urgenza, condotte all'infuori dei giorni feriali, si può a titolo eccezionale derogare ai capoversi 1 e 2.

⁴ Il presidente della camera designa i due altri membri del collegio giudicante, secondo una chiave di ripartizione determinata.

Art. 26 Ricusazione

¹ In merito alla ricusazione, la camera competente decide nella composizione di tre giudici in assenza del giudice interessato.

⁹ RS 172.021

¹⁰ RS 172.021

² Se la domanda di ricasazione concerne più giudici della camera competente, decide un'altra camera designata dal presidente della Commissione.

Art. 27 Giudice istruttore

¹ Il giudice istruttore dirige l'istruzione in maniera autonoma.

² Egli decide segnatamente in merito all'effetto sospensivo del ricorso e ad altri provvedimenti d'urgenza (art. 55 e 56 PA¹¹, art. 112 della legge sull'asilo).

³ Egli è pure competente a pronunciare altre decisioni incidentali, segnatamente in materia di gratuito patrocinio, o a ordinare un'udienza istruttoria.

⁴ Prima dell'avvio della procedura su questioni di principio o su cambiamenti di prassi egli decide in merito a un ulteriore scambio di scritti (art. 57 cpv. 2 PA). In tal caso può menzionare i punti di questione.

⁵ In assenza di dibattimento (art. 30), egli sottopone agli altri membri del collegio giudicante una proposta scritta per l'evasione del caso.

Art. 28 Udiienza istruttoria

¹ Scopo dell'udienza istruttoria è di chiarire i fatti rilevanti, in particolare mediante l'audizione della parte ricorrente, delle persone chiamate a fornire informazioni, dei testimoni e dei periti.

² I partecipanti all'udienza istruttoria sono convocati tempestivamente e per scritto e avvertiti delle conseguenze in caso di mancata comparizione.

³ Fatto salvo il capoverso 4, possono partecipare alle udienze soltanto la parte ricorrente, il suo rappresentante, l'interprete nonché le altre persone convocate.

⁴ Il ricorrente può farsi accompagnare a sue spese da un interprete di sua scelta, che non sia richiedente l'asilo.

⁵ Se risultano indizi concreti in merito a persecuzioni in ragione del sesso, l'udienza istruttoria è condotta, su richiesta del ricorrente e nella misura del possibile, da una persona dello stesso sesso. Anche per quanto riguarda l'interprete e la persona che redige il verbale si tiene possibilmente conto del sesso.

⁶ L'Ufficio federale è informato in merito allo svolgimento delle udienze. Esso può essere autorizzato a delegarvi un rappresentante.

⁷ L'udienza istruttoria è diretta dal giudice istruttore, solo o con la partecipazione degli altri membri del collegio giudicante.

Art. 29 Decisioni nella composizione di tre giudici

¹ Le camere decidono di norma per circolazione degli atti, senza dibattimento né deliberazione orale.

¹¹ RS 172.021

² Il giudice istruttore può ordinare una deliberazione e un dibattimento. Egli è tenuto a ordinare:

- a. una deliberazione su richiesta di un altro membro del collegio giudicante;
- b. un dibattimento su richiesta dei due altri membri del collegio giudicante;

³ Le deliberazioni sono segrete.

Art. 30 Dibattimenti

¹ I dibattimenti comprendono l'arringa del ricorrente nonché la presa di posizione dell'Ufficio federale; i dibattimenti sono di norma seguiti dalle deliberazioni e dalla pronuncia della decisione.

² I dibattimenti possono essere preceduti da un'udienza istruttoria se il giudice istruttore lo ordina.

³ L'Ufficio federale ha qualità di parte nei dibattimenti.

⁴ Nel corso dei dibattimenti, un complemento d'istruzione o un ulteriore scambio di scritti (art. 57 cpv. 2 PA¹²) può essere ordinato soltanto dalla maggioranza dei membri del collegio giudicante.

⁵ Per il rimanente sono applicabili le disposizioni relative all'udienza istruttoria (art. 28) e alle deliberazioni (art. 29 cpv. 3).

Art. 31 Notifica della decisione

¹ La decisione è di norma notificata per scritto (art. 34–36 e 61 PA¹³).

² Nella decisione sono menzionati nominalmente i giudici partecipanti nonché il segretario giurista competente; nelle decisioni pronunciate nell'ambito di procedure d'urgenza al di fuori dei giorni feriali, la menzione del giudice istruttore o del giudice unico è sufficiente.

³ Chiuso il dibattimento, la decisione può essere notificata oralmente nel suo dispositivo e completata da una motivazione sommaria. In questo caso le parti presenti ricevono immediatamente il dispositivo scritto della decisione; esso è tempestivamente inviato per posta alle parti assenti.

⁴ Su richiesta esplicita presentata in occasione della notifica, è rimessa loro una motivazione sommaria.

⁵ La parte che, senza giustificare la mancata comparizione, non si è presentata al dibattimento può, nelle 24 ore che seguono la notifica del dispositivo scritto, presentare una domanda ai sensi del capoverso 4.

¹² RS 172.021

¹³ RS 172.021

Art. 32 Motivazione sommaria

La Commissione può, in una motivazione sommaria, limitarsi a rinviare ai considerandi della decisione impugnata o all'atto scritto della parte ricorrente o dell'Ufficio federale.

Art. 33 Giudicato

Le decisioni della Commissione acquistano forza di cosa giudicata immediatamente dopo essere state pronunciate.

Sezione 4: Disposizioni finali**Art. 34** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 18 dicembre 1991¹⁴ concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo è abrogata.

Art. 35 Disposizione transitoria

¹ Le procedure di ricorso pendenti davanti alla Commissione al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono rette dal nuovo diritto.

² La Commissione decide su tutti i ricorsi presentati dopo il 1° ottobre 1999 contro le decisioni dell'Ufficio federale giusta l'articolo 105 capoversi 1 lettere d in fine ed e nonché 2 della legge sull'asilo.

Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

¹⁴ [RU 1992 202, 1994 1660, 1996 2234, 1997 2777]